

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 649)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1959

(V. Stampato n. 714)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(BO)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(COLOMBO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SPATARO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1959

**Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali
prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1961 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;

c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonchè per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1958-59 e fino al 31 dicembre 1961.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 237: « Acquisto, costruzioni e manutenzione di strumenti e macchinari, eccetera », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.